

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 30 **del mese di** luglio
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
11) Peri Alfredo	Assessore
12) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE E LA VALIDAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DA AMMETTERE NEL CATALOGO REGIONALE - APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI RELATIVI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER) - ATTUAZIONE DELLA DGR 775/2012.

Cod.documento GPG/2012/1227

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1227

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la propria deliberazione dell'11 giugno 2012, n. 775 "Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 'Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, c. 30, della L. 24/12/2007, n. 247'. ";
- il D.lgs. n. 167 del 14/9/2011 " Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.", ed in particolare l'art. 4 "Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere";
- la L.R n.12 del 30/6/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m., ed in particolare l'Art. 14 "Assegni formativi" e l'Art. 36 "Formazione degli apprendisti";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n. 296/2011" Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296) . (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" ;

Visti altresì:

- la propria deliberazione n. 105 dell'1/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005, N. 265." e ss.mm.;
- l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Richiamata, la propria deliberazione n. 775/2012 sopra citata, ed in particolare il punto 5) del dispositivo che rinvia a propri successivi atti l'individuazione delle disposizioni per la selezione dei soggetti di attività

formative rivolte agli apprendisti e l'approvazione dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante e di mestiere;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, all'approvazione dell'Allegato 1. "Avviso per la presentazione e la validazione delle offerte formative in apprendistato professionalizzante da ammettere nel catalogo regionale, in attuazione della D.G.R. 11 giugno 2012, n. 775 e approvazione delle modalità di assegnazione ed erogazione dei relativi assegni formativi (voucher)", parte integrante e sostanziali della presente deliberazione;

Tenuto conto che, al fine di ottimizzare la fruibilità della suddetta offerta formativa, si intende configurare l'Avviso di cui all'Allegato 1. sopra citato, come "aperto" e quindi costantemente aggiornato nel tempo con le proposte presentate dagli Soggetti accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato post obbligo formativo, con le modalità e nei termini definiti nel citato Avviso;

Dato atto che al finanziamento delle attività formative destinate agli apprendisti saranno utilizzate le risorse finanziarie nazionali assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive;

Ritenuto quindi di stabilire che:

- per la presa d'atto delle offerte formative, il Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro si avvarrà di una commissione di validazione composta da funzionari regionali, che sarà nominata con atto del Direttore Generale "Cultura, Formazione e Lavoro";
- il Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, con propria determinazione, procederà alla presa d'atto delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante pervenute entro i termini previsti al paragrafo 6. dell'Allegato sopra richiamato, come sopra validate e all'approvazione del relativo Catalogo regionale, secondo quanto stabilito nell'Allegato stesso;
- con successive determinazioni il Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro procederà inoltre alla presa d'atto delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante, come sopra validate, pervenute successivamente la scadenza di cui alla linea che precede e all'aggiornamento del relativo Catalogo regionale;
- con successivi provvedimenti il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro provvederà all'assunzione dell'obbligazione contabile e alla liquidazione degli assegni formativi sulla base delle modalità individuate nell'Allegato 1. sopra richiamato;

Viste le Leggi regionali:

- L.R. n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", e successiva rettifica;
- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- n. 1222/2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
- n. 1642 14/11/2011 "Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionalizzabili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale";
- n. 221 del 27/02/2012 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. approvare l'Allegato 1. "Avviso per la presentazione e la validazione delle offerte formative in apprendistato professionalizzante da ammettere nel catalogo regionale, in attuazione della D.G.R. 11 giugno 2012, n. 775 e approvazione delle modalità di assegnazione ed erogazione dei relativi assegni formativi (voucher)", parte integrante e sostanziali della presente deliberazione;
2. stabilire che:

- per la presa d'atto delle offerte formative, il Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro si avvarrà di una commissione di validazione composta da funzionari regionali, che sarà nominata con atto del Direttore Generale "Cultura, Formazione e Lavoro";
- il Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, con propria determinazione, procederà alla presa d'atto delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante pervenute entro i termini previsti al paragrafo 6. dell'Allegato richiamato al precedente punto 1., come sopra validate, e all'approvazione del relativo Catalogo regionale, secondo quanto stabilito nell'Allegato stesso;
- con successive determinazioni il Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro procederà inoltre alla presa d'atto delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante, come sopra validate, pervenute successivamente la scadenza di cui alla linea che precede e all'aggiornamento del relativo Catalogo regionale;
- con successivi provvedimenti il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro provvederà all'assunzione dell'obbligazione contabile e alla liquidazione degli assegni formativi sulla base delle modalità individuate nell'Allegato 1. richiamato al punto 1 del presente dispositivo;

3. di dare atto che:

- al finanziamento delle attività formative richiamate all'Allegato di cui al punto 1. del presente dispositivo, saranno utilizzate le risorse finanziarie nazionali assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive;
- il Servizio di Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro definirà le procedure e le modalità di controllo della frequenza degli apprendisti alle attività di cui al più volte richiamato Allegato di cui al punto 1. del presente dispositivo;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE E LA VALIDAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DA AMMETTERE NEL CATALOGO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 11 GIUGNO 2012, n. 775 E APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI RELATIVI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER).

INDICE

- 1. Ambito di intervento**
- 2. Caratteristiche dei soggetti attuatori**
- 3. Caratteristiche e contenuti dell'offerta formativa nell'apprendistato professionalizzante"**
- 4. Modalità di progettazione dell'offerta formativa**
- 5. Caratteristiche del percorso formativo**
- 6. Modalità e termini per la presentazione delle offerte formative**
- 7. Modalità di verifica e validazione delle offerte formative**
- 8. Risorse disponibili**
- 9. Caratteristiche dei beneficiari degli assegni formativi (Voucher)**
- 10. Caratteristiche e modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)**
- 11. Indicazione del foro competente**
- 12. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. 242/1990 e ss.mm.ii.**
- 13. Disposizioni finali**
- 14. Tutela della privacy**

1. AMBITO DI INTERVENTO

La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in coerenza con quanto definito dalla L.R. 12/03 e dalla L.R. 17/05.

Nell'attuare il suo intervento si muove nell'ambito definito dall'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.", di seguito denominato "Testo Unico", che ha di fatto iniziato a produrre i propri effetti dal 26 aprile 2012.

Il "Testo Unico" prevede che "La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista".

Nell'attuazione del sistema formativo per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui al "Testo Unico", la Regione agisce in continuità con gli obiettivi, le strategie attuative e gli strumenti già adottati in passato e individua, nelle conoscenze e capacità fondative delle professioni comuni a più qualifiche della stessa area professionale o di più aree, con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche, gli elementi per lo sviluppo delle competenze di base e trasversali degli apprendisti.

In questo quadro, il presente avviso definisce, a partire dalla DGR 775/2012, i requisiti che i soggetti attuatori devono possedere per essere ammessi nel nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante e gli elementi necessari a candidare la propria offerta formativa.

L'offerta formativa riguarderà temi di interesse per le imprese e sarà tale da sviluppare contenuti coerenti con la durata dei percorsi formativi e dovrà sempre prevedere verifiche di apprendimento.

Per la definizione di tali aspetti la Regione tiene conto, oltre che della Delibera sopra citata, delle esperienze svolte in questi anni dal sistema formativo e degli orientamenti espressi dalle parti sociali.

2. CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti che sono ammessi a candidare la propria offerta formativa nel Catalogo regionale dell'apprendistato sono i soggetti accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato post obbligo formativo, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.

3. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'offerta formativa dovrà essere coerente con quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 775/2012, nonché di tutte le successive deliberazioni che verranno approvate dagli organi regionali e delle quali si darà pubblicizzazione

mediante il Bollettino Ufficiale telematico, vigenti al momento della presentazione dell'offerta formativa.

I soggetti attuatori provvisti dei requisiti di ammissibilità definiti nel paragrafo 2 del presente allegato, possono presentare le proprie offerte formative per essere ammessi al catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante.

Il catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante si articola in interventi formativi individuali che sviluppano competenze di base e trasversali.

Per formazione "trasversale" si intende: la formazione finalizzata a far acquisire all'apprendista le competenze "trasversali" che comprendono le conoscenze e capacità di un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche, quelle fondative di una professione e comuni a più qualifiche della stessa Area professionale.

Per formazione di base si intende la Formazione alla "sicurezza sul lavoro" così come disciplinata dall'Accordo, repertorio atti n. 221/ers del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e qui di seguito denominato "Accordo", comprese tutte le successive modifiche, integrazioni e/o norme interpretative. In particolare l'Accordo prevede che:

- la formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, la formazione generale può essere erogata in aula o modalità e-learning come definita nell'allegato 1 dell'Accordo,
- la formazione per il rischio specifico ha una durata di 4, 8 o 12 ore, in base alla classe di rischio definita nell'Allegato 2 dell'Accordo, con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza,
- la trattazione dei rischi specifici elencati nell'Accordo, va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e delle specificità del rischio. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
- Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione delle attività formative.
- L'articolazione della formazione sulla sicurezza deve essere composta dall'unità di formazione "generale" e dalle unità di formazione "specifiche" per un numero di ore pari a quello previsto dall'Accordo per la macro-categoria a cui appartiene il datore di lavoro. Gli apprendisti nel caso in cui non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare corsi a basso rischio a prescindere dal settore di appartenenza del datore di lavoro.

4. MODALITA' DI PROGETTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

La candidatura dell'offerta formativa dovrà contenere la progettazione dei moduli della formazione "trasversale", nonché la sottoscrizione dell'impegno formale del

Soggetto attuatore di cui al paragrafo 2. ad erogare la formazione sulla "sicurezza sul lavoro", secondo quanto di seguito precisato.

Deve essere presentata una sola offerta formativa per ogni area professionale: per ogni area professionale si potranno presentare più moduli di formazione "trasversale" aventi durata da un minimo di 4 ore o multipli di 4 fino ad un massimo di 16 ore, per un numero complessivo di almeno 40 ore.

Gli stessi moduli formativi di formazione "trasversale" potranno essere presenti in più aree professionali.

In particolare nella candidatura dell'offerta formativa il Soggetto attuatore definisce e specifica le seguenti informazioni:

- area/e professionale/i identificata/e nell'ambito del repertorio regionale delle qualifiche, su cui intende operare. Per ogni area professionale dovranno essere indicati:
 - ↳ i moduli formativi della formazione "trasversale" con l'indicazione di:
 - titolo
 - descrizione dei contenuti (conoscenze e capacità),
 - durata (minimo di 4 ore o multipli di 4 fino ad un massimo di 16 ore),
 - metodologia di erogazione della formazione,
 - ↳ la sede/i di svolgimento delle attività formative.
- sottoscrizione dell'impegno formale ad erogare la formazione sulla sicurezza di cui al paragrafo 3. con le modalità e le regole stabilite dall'Accordo, ed in particolare per il rischio specifico secondo le risultanze della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro;
- dichiarazione di impegno che la formazione alla sicurezza sul lavoro sopra citata sarà impartita da docenti che possiedono un'esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, maturata nei settori pubblici o privati;
- sottoscrizione formale dell'impegno a progettare e realizzare i percorsi formativi individuali per gli apprendisti assunti dai datori di lavoro nelle sedi operative dell'Emilia-Romagna, secondo le specifiche regionali indicate di seguito e nel paragrafo 5 "Caratteristiche del percorso formativo";

5. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo per ogni apprendista ha una durata di 40 ore ogni annualità, per tre anni.

Nella prima annualità il percorso è composto dalla formazione sulla sicurezza (generale e per il rischio specifico) e moduli formativi trasversali che vanno a completare le 40 ore della prima annualità.

Nella seconda annualità il percorso sarà composto solo da moduli di formazione trasversale.

Nella terza annualità il percorso è composto dalla formazione sulla sicurezza di durata di almeno sei ore, finalizzata all'aggiornamento della stessa per tutti e tre i livelli di rischio individuati dall'Accordo, e da moduli formativi trasversali che vanno a completare le 40 ore della terza annualità. Si precisa che l'Accordo prevede che:

“Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi di base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- Approfondimenti giuridico normativi,
- Aggiornamenti tecnici su rischi ai quali sono esposti i lavoratori,
- Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda,
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.”

Nella prima annualità, nel caso in cui l'apprendista possa far valere crediti formativi sulla sicurezza sul lavoro come previsto dall'Accordo (la frequenza deve essere documentata con le modalità previste dall'Accordo), il percorso formativo potrà essere decurtato delle ore di formazione già frequentate. Rimane comunque salvo l'obbligo di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Il percorso formativo è realizzato interamente presso le sedi indicate dall'Ente proponente. L'Ente potrà realizzare in azienda solo le ore di formazione sulla sicurezza relative al rischio specifico, qualora l'efficacia della formazione stessa sia meglio garantita presso l'azienda.

Nel caso in cui si ravvisi la necessità, alcuni moduli formativi “trasversali” potranno essere riproposti in più annualità formative relative allo stesso apprendista.

L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle suddette iniziative formative. Eventuali assenze sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione. Rientrano nei casi di impossibilità la malattia, l'infortunio, la gravidanza limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria e ulteriori ipotesi previste per legge e cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.

La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante stagionale è articolata nel seguente modo:

Per i contratti di durata da zero a tre mesi: 10 ore

Per i contratti di durata da tre a quattro mesi: 15 ore

Per i contratti di durata di oltre quattro mesi: 40 ore

L'attività formativa si avvia a seguito del ricevimento da parte del Soggetto gestore dalla richiesta formale di iscrizione all'attività formativa da parte dell'apprendista e del datore di lavoro, tale richiesta dovrà essere sottoscritta anche dal Soggetto gestore stesso. In tale occasione l'ente e il datore di lavoro dovranno individuare il livello di rischio specifico per la sicurezza riferito all'azienda e/o al lavoratore.

L'ente realizza un'analisi preliminare finalizzata a definire le competenze in ingresso dell'apprendista e le condizioni tecnico-organizzative presenti in azienda.

Sulla base dell'analisi preliminare, l'ente definisce un progetto formativo personalizzato e le verifiche di apprendimento in itinere.

Il progetto formativo personalizzato potrà essere definito per il primo anno o per l'intero triennio.

Al termine dell'attività formativa sulla sicurezza verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa fra di loro. Tale

prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti della formazione stessa.

Come esito dello svolgimento della formazione al termine di ogni annualità viene rilasciato all'apprendista un attestato di frequenza.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE

Le offerte formative dovranno essere compilate su formato elettronico a cui si accede dal sito Internet www.formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it, ed inviate telematicamente in prima scadenza entro il **30 ottobre 2012**.

La richiesta di candidatura delle offerte formative dovrà essere inoltre sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto o da un suo delegato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, corredate da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido, e in regola con le norme in materia di imposta di bollo, con marca da bollo da 14,62 Euro, ed inviata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro, Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna, al quale dovrà pervenire in prima scadenza **entro il 31 ottobre 2012 (farà fede il timbro postale in caso di spedizione)**.

Per le offerte formative che perverranno entro il termine sopra indicato si procederà alla presa d'atto, di norma, entro 60 giorni.

Dopo tale data le candidature potranno pervenire senza limiti di scadenza.

Per le offerte formative che perverranno successivamente l'istruttoria e l'implementazione del Catalogo sarà, di norma, con cadenza trimestrale.

Per informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo ProgVal@regione.emilia-romagna.it

Le offerte formative di cui alle determinazioni del Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione, entrano a far parte del catalogo regionale per l'apprendistato professionalizzante, che costituisce l'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, c. 3 del D.lgs. 167/2011, obbligatoria per gli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante a decorrere dal 26 aprile 2012.

7. MODALITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE

Le offerte formative sono ritenute ammissibili se:

- presentate da soggetti che rispondano ai requisiti richiesti,
- complete di tutte le informazioni richieste, specificate nei paragrafi precedenti,
- coerenti con le finalità generali e specifiche del presente avviso e con le linee di programmazione regionale,
- contenenti per ogni area professionale moduli di formazione "trasversale" per un totale di almeno 40 ore.

La verifica di ammissibilità avviene a seguito di istruttoria tecnica finalizzata alla validazione delle offerte formative e a cura del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Le operazioni di validazione verranno effettuate da una commissione di validazione che sarà nominata con successivo atto del Direttore Generale "Cultura, Formazione e Lavoro". Tale commissione si riunirà con la cadenza indicata al paragrafo 6. Sarà facoltà della commissione di validazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sulle offerte formative ricevute.

Le offerte formative, di cui alle determinazioni del Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione, entrano a far parte del catalogo regionale, del quale verrà data idonea informazione sul sito www.formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it.

8. Risorse disponibili

Gli assegni formativi (Voucher) verranno finanziati, limitatamente alle risorse disponibili, utilizzando le risorse finanziarie nazionali assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro.

9. Caratteristiche dei beneficiari degli assegni formativi (voucher)

I potenziali beneficiari sono tutti gli apprendisti assunti nella Regione Emilia-Romagna con il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs 167/2011, a decorrere dal 26 aprile 2012.

10. Caratteristiche e modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)

Il valore dell'assegno formativo (voucher) è di 500 Euro per ogni annualità.

Solamente per quanto riguarda la prima annualità e nel caso in cui il percorso formativo sia stato ridotto per il numero di ore corrispondenti ai crediti sulla formazione sulla sicurezza fatti valere dall'apprendista, secondo quanto riportato al paragrafo 5., l'ammontare dell'assegno formativo sarà così riproporzionato:

450 Euro per n. 36 ore di formazione,
400 Euro per n. 32 ore di formazione,
350 Euro per n. 28 ore di formazione,
300 Euro per n. 24 ore di formazione.

Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stagionale il valore del voucher è differenziato per fasce orarie di partecipazione alla formazione così come segue:

120 Euro per 10 ore di formazione
180 Euro per 15 ore di formazione
500 Euro per 40 ore di formazione.

L'assegno formativo (voucher) è riconosciuto agli apprendisti ed è erogato agli enti accreditati di cui al precedente paragrafo 2., in nome e per conto degli apprendisti stessi;

L'assegno formativo (voucher) finanzia la quota annuale individuale di partecipazione all'attività formativa presente all'interno del Catalogo regionale.

L'attribuzione dell'assegno formativo (voucher) avviene al momento dell'iscrizione dell'apprendista al percorso formativo personalizzato; l'assegno formativo (voucher) riconosciuto è erogato all'ente accreditato al raggiungimento del 80% della frequenza dell'apprendista per ogni annualità.

La frequenza sarà documentata secondo procedure e modalità di controllo che saranno definite dal Servizio di Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

11. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

12. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

13. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di Giunta regionale n. 775/2012, nonché all'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

14. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell'invio della proposta formativa

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) *Mettere a disposizione degli apprendisti e dei datori di lavoro il catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante*
- b) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento),

possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Il Catalogo regionale comprensivo dei dati comuni contenuti nella proposta formativa sarà pubblicato sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 11 c. 4 del Regolamento regionale n. 2/2007

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1227

data 25/07/2012

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'